

REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2014****recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽²⁾, a nome della Comunità, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio ⁽³⁾, a nome della Comunità.
- (2) Alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, è stato convenuto di inserire negli allegati della convenzione le seguenti sostanze: clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, tra cui lindano, pentaclorobenzene, tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere, nonché acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (di seguito «PFOS»).
- (3) Poiché i dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e PFOS negli articoli e nei rifiuti destavano riserve quanto a completezza e rappresentatività, tali sostanze sono state iscritte provvisoriamente negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 senza indicarne i valori limite di concentrazione massima.
- (4) Nel frattempo sono stati valutati nuovi dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e di PFOS negli articoli e nei rifiuti. Occorre fissare senza indugio i valori limite di concentrazione massima per i suddetti inquinanti organici persistenti, al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 850/2004 ed evitare la continua emissione di queste sostanze nell'ambiente.
- (5) L'organo esecutivo del protocollo, nella sua 27 sessione, tenutasi dal 14 al 18 dicembre 2009, ha deciso di aggiungere al protocollo l'esaclorobutadiene, i naftaleni policlorurati e le paraffine clorate a catena corta (di seguito «SCCP»).
- (6) La conferenza delle parti della convenzione, nella quinta riunione, tenutasi dal 25 al 29 aprile 2011, ha deciso di aggiungere l'endosulfan nell'elenco degli inquinanti organici persistenti da eliminare a livello mondiale, con alcune eccezioni.
- (7) Tenuto conto delle decisioni adottate dall'organo esecutivo del protocollo e dalla conferenza delle parti della convenzione, è necessario aggiornare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per includervi tali sostanze.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004.
- (9) Per dare alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 18 giugno 2015.

⁽¹⁾ GUL 158 del 30.4.2004, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GUL 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GUL 81 del 19.3.2004, pag. 35).

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/2004 è così modificato:

- 1) l'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Esaclorobutadiene	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Naftaleni policlorurati ⁽¹⁾			10 mg/kg
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP)	85535-84-8	287-476-5	10 000 mg/kg
Tetrabromodifeniletere C ₁₂ H ₆ Br ₄ O			Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg
Pentabromodifeniletere C ₁₂ H ₅ Br ₅ O			
Esabromodifeniletere C ₁₂ H ₄ Br ₆ O			
Eptabromodifeniletere C ₁₂ H ₃ Br ₇ O			
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sale metallico (O-M ⁺), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri)			50 mg/kg
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)			15 µg/kg ⁽²⁾
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordano	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3	50 mg/kg
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg

Sostanza	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Clordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-5	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	50 mg/kg ⁽³⁾
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg

(1) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

(2) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
PCDD	TEF
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003

(3) Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.»

ALLEGATO II

Nell'allegato V, la parte 2 è sostituita dalla seguente tabella:

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)	Operazione
10	RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI	Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg;	<p>È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; — miniere di sale; — discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della decisione 2000/532/CE; <p>2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (*) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (**);</p> <p>3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.</p>
10 01	Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)	Aldrin: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg; Clordecone: 5 000 mg/kg;	
10 01 14 * (2)	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endosulfan 50 000 mg/kg;	
10 01 16 *	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	Endrin: 5 000 mg/kg; Eptacloro: 5 000 mg/kg; Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;	
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg;	
10 02 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;	
10 03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio	Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C ₈ F ₁₇ SO ₂ X) (X = OH, sale metallico (O-M ⁺), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg;	
10 03 04 *	Scorie della produzione primaria	Bifenili policlorurati (PCB) (3): 50 mg/kg;	
10 03 08 *	Scorie saline della produzione secondaria	Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (4): 5 mg/kg;	
10 03 09 *	Scorie nere della produzione secondaria	Naftaleni policlorurati*: 1 000 mg/kg;	
10 03 19 *	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C ₁₂ H ₆ Br ₄ O), pentabromodifeniletere (C ₁₂ H ₅ Br ₅ O), esabromodifeniletere (C ₁₂ H ₄ Br ₆ O) e eptabromodifeniletere (C ₁₂ H ₃ Br ₇ O): 10 000 mg/kg; Toxafene: 5 000 mg/kg;	
10 03 21 *	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose		
10 03 29 *	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose		
10 04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo		
10 04 01 *	Scorie della produzione primaria e secondaria		

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)	Operazione
10 04 02 *	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		
10 04 04 *	Polveri dei gas di combustione		
10 04 05 *	Altre polveri e particolato		
10 04 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco		
10 05 03 *	Polveri dei gas di combustione		
10 05 05 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 06	Rifiuti della metallurgia termica del rame		
10 06 03 *	Polveri dei gas di combustione		
10 06 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi		
10 08 08 *	Scorie saline della produzione primaria e secondaria		
10 08 15 *	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		
10 09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi		
10 09 09 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO		
16 11	Scarti di rivestimenti e materiali refrattari		
16 11 01 *	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		
16 11 03 *	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)	Operazione
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 06 *	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		
17 05	Terra, compreso il terreno proveniente da siti contaminati, rocce e fanghi di dragaggio		
17 05 03 *	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
17 09 02*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB		
17 09 03 *	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (ivi compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE		
19 01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti		
19 01 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
19 01 11 *	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ⁽¹⁾	Operazione
19 01 13 *	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		
19 01 15 *	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		
19 04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione		
19 04 02 *	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		
19 04 03 *	Fase solida non vetrificata		

(1) Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

(2) I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

(3) Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

(4) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003

(*) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(**) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.»